

MANOVRA 2023/ Un alleggerimento delle scritture ma anche un rilevante impatto fiscale

# Contabilità semplificata estesa

## I limiti passano da 400 e 700 mila euro a 500 e 800 mila

DI GIULIANO MANDOLESI

**S**i estende la platea dei contribuenti in contabilità semplificata: per rientrarvi, passa a 500.000 euro il limite dei ricavi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ed a 800.000 euro quello per i contribuenti aventi per oggetto altre attività. Di fatto vengono linearmente aumentati di 100 mila euro i vecchi limiti fissati rispettivamente a 400.000 euro e 700.000 euro all'articolo 18 c.1 del dpr 600/1973. Questa è una delle novità contenuta in un emendamento del governo al disegno di legge di bilancio 2023 depositato in commissione bilancio alla Camera, che va a modificare, con il neo comma 1-bis all'articolo 51, i parametri per la contabilità semplificata concessa alle imprese minori disciplinata al già citato articolo 18 c.1 del dpr 600/1973. La novità non genera unicamente semplificazioni e riduzioni dal punto di vista delle scritture contabili

obbligatorie (non essendoci obbligo di istituire il libro giornale, quello inventari e quello dei beni ammortizzabili) ma ha anche un relevantissimo impatto fiscale per i soggetti potenzialmente interessati dall'aumento delle soglie in commento. Dal 1° gennaio 2017 infatti per i soggetti con regime di contabilità semplificata si è passati alla quantificazione del reddito prodotto adottando il principio di cassa misto e non più quello di competenza. Per i contribuenti minori quindi il reddito viene determinato sottraendo ai ricavi percepiti le spese effettivamente sostenute per l'attività neutralizzando quindi il peso di eventuali rimanenze finali ma lasciando invece "attiva" l'ingerenza di ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze. Come espressamente indicato sempre al primo comma dell'articolo 18 in commento, per la verifica del superamento delle soglie, per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servi-

zi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. I contribuenti che rientrano nei parametri del semplificato possono comunque optare per il regime ordinario e tale scelta, che ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata, diviene però vincolante per almeno un triennio. Chi opta per la contabilità semplificata ha l'obbligo di istituire un apposito registro con i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o altro documento emesso. In un registro a parte vanno invece annotate cronologicamente, con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1603 - T.1615

